




Regione Piemonte
 Provincia di Torino
 Comune di Vinovo
 Corpo di Polizia Municipale
 Piazza 2 Giugno, n. 15
 Tel. 011/9931283-Fax 011/9930385
polizia.municipale@comune.vinovo.to.it
polizialevinovo@pec.it



Prot. N		
Cat.	Clas.	Fasc.

GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI TELECAMERE PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI VINOVO. (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VINOVO CAMBIANO PER IL COMUNE DI VINOVO)

BANDO-DISCIPLINARE DI GARA

INDICE:

PREMESSE	2
1. OGGETTO, DURATA DEL SERVIZIO E VALORE DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA.....	2
2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA	3
3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	3
4. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	4
5. CHIARIMENTI	4
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	4
7. COMUNICAZIONI	6
8. SUBAPPALTO.....	6
9. ULTERIORI DISPOSIZIONI	7
10. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI	7
11. AVVALIMENTO	9
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE	10
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	10
14. CONTENUTO DELLA BUSTA “ <u>A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</u> ”	11
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “ <u>B - OFFERTA ECONOMICA</u> ”	21
16. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	21
17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	23
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	23

PREMESSE

Il presente bando-disciplinare di gara contiene:

- le norme generali
- le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara
- le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, dei documenti da presentare a corredo della stessa e della procedura di aggiudicazione
- ulteriori informazioni relative alla fornitura.

La procedura è indetta dal Comune di Vinovo (nel prosieguo, Amministrazione aggiudicatrice).

L'affidamento sottosoglia in oggetto è indetta in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 24/01/2019 e della Determinazione R.G. n. 797 del 04/10/2019.

Si riserva in ogni caso l'affidamento dell'incarico sulla base della disponibilità di bilancio.

CIG: Z2729F1F44 - CUP: F29E19000880004

La **documentazione di gara** comprende:

a) Bando-disciplinare di gara

Allegati al Disciplinare:

Riepilogo dei documenti da inserire nella busta "A – Documentazione amministrativa":

Mod_A – Domanda di partecipazione

Mod_B – Dichiarazione di avalimento dell'impresa concorrente

Mod_C – Dichiarazione dell'impresa ausiliaria

Mod_D – Dichiarazione di impegno per ATI, consorzi ordinari, GEIE da costituirsi

b) Capitolato tecnico

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Comune di Vinovo

AMMINISTRAZIONE PER CONTO DELLA QUALE AVVIENE L'ACQUISIZIONE:

Comune di Vinovo.

Responsabile del Procedimento: Dott. Antonio SAVINO, Responsabile Area Vigilanza del Comune di Vinovo – tel. 011/9931283 – mail comandante.pm@comune.vinovo.to.it – pec polizialocalevinovo@pec.it

L'ufficio di riferimento per la presente procedura è: Ufficio di Polizia Locale del Comune di Vinovo

Orari d'ufficio: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

1. OGGETTO, DURATA DEL SERVIZIO E VALORE DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA

1.1 L'appalto ha per oggetto la fornitura e messa in opera di telecamere per il sistema di videosorveglianza del comune di Vinovo – ampliamento dell'esistente.

Le prestazioni richieste all'affidatario e le modalità di svolgimento del servizio sono meglio dettagliate nel Capitolato Tecnico.

1.2. Il valore della fornitura (di importo inferiore alla soglia comunitaria), IVA esclusa, è così determinato ai sensi dell'art. 167 c. 1 del Codice:

		IMPORTO €
A	IMPORTO COMPLESSIVO	18.520,00 (Diciottomilacinquecentoventi/00)

Il valore è puramente indicativo, calcolato sulla base di una stima presunta e rappresenta l'importo massimo di spesa prevista per l'Ente.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 10, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;

2.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;

2.3. operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 45 c. 1 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

2.4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5;

3.2. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.3. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

4. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è integralmente disponibile all'indirizzo:

<http://www.comune.vinovo.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-gara>

nonché presso i punti di contatto:

Ufficio Polizia Locale – Piazza Il Giugno, 15 – Vinovo (TO) negli orari indicati in premessa.

5. CHIARIMENTI

5.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, all'indirizzo PEC polizialevinovo@pec.it oppure protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

5.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

5.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet:

<http://www.comune.vinovo.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-gara>

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

6.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

6.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale o in copia autentica, potrà essere prodotta in copia conforme ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

6.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l'art. 83, comma 3 del Codice;

6.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione;

6.5. Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente e disponibili all'indirizzo internet:

<http://www.comune.vinovo.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-gara>

6.6. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte dell'amministrazione aggiudicatrice con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 c. 9 del Codice.

6.7. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste dell'amministrazione aggiudicatrice, formulate ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, **costituisce causa di esclusione**.

In merito alla tipizzazione delle carenze ed irregolarità essenziali sanabili (e non) si dispone quanto segue:

1) cause di esclusione dalla gara, senza possibilità di regolarizzazione:

- a) mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;
- b) apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;
- c) mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;
- d) carenza di sottoscrizione della domanda e dell'offerta.

2) irregolarità essenziali, comportanti l'attivazione della procedura di regolarizzazione e il soccorso istruttorio:

- a) mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive e di altre dichiarazioni;
- b) ogni ipotesi di mancanza, incompletezza riferita al contratto di avvalimento, a condizione che quest'ultimo sia stato già stipulato alla data di presentazione dell'offerta;
- c) mancata allegazione della procura, in caso di offerta sottoscritta da procuratore speciale;

d) mancata allegazione del documento d'identità;

e) le fattispecie per cui è prevista la dicitura "a pena di esclusione", nel caso sia dimostrabile che la loro mancata allegazione sia dovuta a mera dimenticanza, e i rispettivi documenti siano già stati costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

3) Tutte le dichiarazioni e gli elementi non elencati espressamente all'interno dei precedenti punti 1) e 2), sono da considerarsi non essenziali; in caso di loro irregolarità e/o incompletezza, si potranno configurare due alternative:

- attivazione del soccorso istruttorio;

- non attivazione del soccorso istruttorio, nei casi in cui si ritenga che la dichiarazione/elemento in questione non sia indispensabile all'ammissione del concorrente in gara.

Rimane inteso che il soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzato per il recupero di requisiti, di ordine generale o speciale, non posseduti al momento fissato dalla *lex specialis* di gara, quale termine perentorio per la presentazione dell'offerta o della domanda.

7. COMUNICAZIONI

7.1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra amministrazione aggiudicatrice e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di **posta elettronica certificata**, ai sensi dell'art. 40 c. 1 del Codice. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

7.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

7.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

8. SUBAPPALTO

8.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 174 c. 2 del Codice; in mancanza di tali indicazioni **il successivo subappalto è vietato.**

8.2 La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 174 c. 7 del Codice, corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI

9.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

9.2. È facoltà dell'amministrazione per conto della quale avviene l'acquisizione di non procedere all'aggiudicazione definitiva della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto.

9.3. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dall'amministrazione aggiudicatrice.

9.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di affidamento verrà stipulato entro il termine di 60 (sessanta) giorni che decorre dalla data dall'aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. La stipula del contratto potrà avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio (Linee Guida ANAC n. 4 punto 5.3.1 aggiornate al 19/07/2019).

9.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo controllo del possesso dei requisiti prescritti.

9.6. L'amministrazione per conto della quale avviene l'acquisizione si riserva la facoltà di cui all'art. 110 c. 1 e 3 del Codice in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

10. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (ANAC - Linee Guida n. 4 punto 4.2.1)

10.1. I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, dei seguenti requisiti minimi:

10.1.1. Idoneità professionale:

1a) iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

10.1.2. Capacità economica e finanziaria:

2a) produzione di almeno UNA idonea dichiarazione attestante la capacità finanziaria.

10.1.3. Capacità tecniche e professionali:

3a) attestazione di aver effettuato forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando (2016-2018). I relativi contratti possono:

1. essersi conclusi;
2. essere ancora in corso di svolgimento;
3. possono avere avuto inizio prima del periodo di riferimento.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

10.2. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti della capacità economica e finanziaria e della capacità tecniche e professionali (punti 2a, 3a) avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

10.3. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI:

10.4. Per il requisito relativo alle iscrizioni, di cui al paragrafo 10.1:

10.4.1. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso delle relative iscrizioni.

10.4.2. nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 34, lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative e consorzi stabili), le iscrizioni devono essere possedute dal consorzio e dal/dai consorziato/i individuato/i in sede di offerta.

10.5. Per il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali:

10.5.1. il requisito di cui al punto 10.1.3a deve essere posseduto dalla mandataria/capogruppo in misura pari ad almeno il 50% (un servizio analogo); il restante servizio analogo può essere posseduto da altro partecipante al raggruppamento.

10.5.2 il requisito relativo al possesso delle certificazioni deve essere posseduto dalla mandataria/capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già

costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, e dal consorzio in caso di consorzi di cui all'art. 34, lett. b) e c), del Codice.

11. AVVALIMENTO

11.1. L'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice è ammesso limitatamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali (punti 10.1.2 e 10.1.3).

11.2. E' possibile avvalersi di capacità anche di partecipanti al raggruppamento.

11.3. La ditta concorrente deve presentare la seguente documentazione, da inserire nella Busta A:

a) dichiarazione del concorrente, attestante i requisiti per cui si ricorre all'avvalimento, con specifica indicazione dell'impresa ausiliaria;

b) dichiarazione circa il possesso da parte dell'ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.

11.4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione del valore del contratto.

11.5. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

11.6. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

11.7. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

11.8. Considerato che l'avvalimento di garanzia (in cui l'ausiliaria mette in campo la propria la propria esperienza e/o le proprie certificazioni a servizio dell'ausiliata, come nel presente caso), comporta l'estensione della base patrimoniale della responsabilità da esecuzione, per garantire la amministrazione aggiudicatrice sulla solidità effettiva della propria controparte contrattuale, l'istituto è sottoposto alle seguenti ulteriori condizioni:

11.8.a) il contratto di avvalimento (di cui alla lettera d) dovrà dettagliare puntualmente le risorse e l'apparato organizzativo che vengono prestate all'ausiliato; ciò al fine di permettere alla

amministrazione aggiudicatrice di appurare se sia soddisfatto il requisito della effettiva messa a disposizione del concorrente, per tutta la durata del contratto, degli elementi necessari ad una corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

12.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o servizio di corriere, **entro le ore 12,00 del 14/11/2019** esclusivamente all'indirizzo:

Ufficio Protocollo presso il Comune di Vinovo - Piazza Marconi, 1 – 10048 Vinovo (TO).

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

12.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, nei giorni dal lunedì al venerdì negli orari 09:00 – 12:45, presso lo stesso ufficio protocollo dell'amministrazione aggiudicatrice. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

12.3. Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito; oltre il suddetto termine non sono ammesse ulteriori offerte, anche se sostitutive di quelle presentate.

12.4. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*) e riportare la dicitura "**NON APRIRE– PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA TELECAMERE**". Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

12.5. Il plico, **a pena di esclusione**, deve contenere al suo interno **DUE buste chiuse e sigillate**, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della fornitura e la dicitura, rispettivamente:

- 1) "A - Documentazione amministrativa"
- 2) "B – Offerta Economica"

12.6. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative.

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo offerto ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice. Per l'individuazione delle offerte anormalmente basse si applica l'art. 97 del Codice e le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 4 punto 5.2.6 lett. j) e k).

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

14.1. domanda di partecipazione sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. La domanda dovrà essere corredata di indicazione del domicilio fiscale, del codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara.

Per la redazione di tale documento, il concorrente dovrà uniformarsi ai modelli allegati A-B-C-D, costituenti parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Si precisa che:

14.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o GEIE o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

14.1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dei punti 2.1, 2.2 e 2.3 della Deliberazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune.

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che

riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

14.2. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente indica:

a. i dati anagrafici e di residenza del firmatario dell’offerta e inoltre i dati anagrafici: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore

tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

b. Dovranno inoltre essere indicati i dati dei titolari di poteri institori ex art. 2203 del C.C. e dei procuratori speciali.

c. Dovranno infine essere indicati i dati anagrafici e di residenza dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente, rientranti nelle casistiche di cui sopra.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

14.3. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, c. 1, 2, 3, 4 e c. 5 del Codice e precisamente:

14.3.1 l'insussistenza di una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti espressamente indicati dall'art. 80, comma 3 del Codice, nonché relativamente a quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (ovvero può essere rilasciata dichiarazione, per quanto a propria conoscenza, da parte del firmatario della domanda). Dovranno essere forniti gli elementi meglio specificati nel mod. A e andranno indicate tutte le sentenze/decreti di condanna, anche quelle riportanti il beneficio della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione, né ulteriori condanne non rientranti nelle casistiche di cui alle lettere a-g) di cui sopra.

Limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati.

14.3.2 L'insussistenza una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

La dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti espressamente indicati dall'art. 80, comma 3 primo periodo del Codice.

14.3.3 Non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30

gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.)

14.3.4 Non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice, accertabili dalla stazione appaltante con qualunque mezzo adeguato

14.3.5 Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di.....: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, **a pena di esclusione**, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

(oppure)

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di del: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, **a pena di esclusione**, allegati i seguenti documenti:

a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

a.2. dichiarazione sostitutiva, con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

14.3.6 Non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, accertabili dalla stazione appaltante con qualunque mezzo adeguato.

Tra questi illeciti rientrano:

- le significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

- influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

14.3.7 La propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice;

14.3.8 Non aver partecipato alla preparazione della procedura

Ovvero

di aver partecipato alla preparazione della procedura ma che ciò non è causa di una distorsione della concorrenza;

14.3.9 Non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

14.3.10 Non risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

14.3.11 Non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. *(L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);*

14.3.12 Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

14.3.13 Non ricadere nella situazione di cui all'art. 80 c. 5 lett. l) del Codice. *La dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti espressamente indicati dall'art. 80, comma 3 primo periodo del Codice.*

14.3.14 Non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente;

Ovvero

non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al presente concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

Ovvero

essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al presente concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

14.4. Per quanto concerne gli illeciti previsti al punto 14.3.4, 14.3.6, 14.3.9, 14.3.10, 14.3.11, 14.3.13 il concorrente può dimostrare, mediante allegazione di appositi mezzi di prova, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

14.5. In merito alle dichiarazioni circa l'assenza dei c.d. "pregiudizi penali" per i soggetti elencati ed i reati e le cause di esclusione specificati all'**art. 80 c. 1, c. 2 e c. 5 lett. l)** del Codice, si precisa che tale obbligo può ritenersi assolto dal legale rappresentante dell'impresa anche avuto riguardo ai terzi (direttori tecnici o altri soggetti comunque muniti di poteri di rappresentanza, ovvero soggetti cessati), ex art.47, comma 2, d.P.R. 445/2000, là dove consente che la dichiarazione sostituiva "può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti", di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, mediante compilazione del modello A-TER.

Rimane sicuramente possibile allegare, mediante compilazione del modello A-BIS, distinte dichiarazioni dell'assenza di tali cause ostative rilasciate direttamente da ciascuna delle persone sulla quali incombe l'obbligo di dimostrarne il possesso.

14.6. Si precisa che:

14.6.1 Le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.3, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

14.6.2 Le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.3, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

14.6.3 Le attestazioni di cui all'art. all'art. 80 c. 1, c. 2 e c. 5 lett. l), devono essere rese anche dai **titolari di poteri institori ex art. 2203 del C.C. e dai procuratori speciali** delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:

14.7. dichiarazione di essere in possesso delle seguenti iscrizioni (ed indicazione dei dati relativi):

14.7.1) iscrizione al **Registro delle Imprese** o **Albo provinciale delle Imprese artigiane**. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA:

14.8. produzione di almeno UNA idonea dichiarazione attestante la capacità finanziaria

CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI:

14.9. attestazione di aver effettuato forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando (2016-2018. I relativi contratti possono:

1. essersi conclusi;
2. essere ancora in corso di svolgimento;
3. possono avere avuto inizio prima del periodo di riferimento.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori ggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

ULTERIORI DICHIARAZIONI:

14.12. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con la quale il concorrente:

1. 1. dichiara di essere edotto del fatto che il presente servizio comporterà per l'Amministrazione esclusivamente il corrispettivo contrattuale e per l'affidatario sarà costituito unicamente dalla fornitura oggetto del presente bando di gara.

2. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dall'amministrazione per conto della quale avviene l'acquisizione e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Il codice di comportamento è liberamente scaricabile all'indirizzo:

www.comune.vinovo.to.it/

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara.

4. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'amministrazione aggiudicatrice a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'amministrazione aggiudicatrice a rilasciare copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

5. indica le prestazioni che intende affidare in subappalto;

6. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

7. dichiara di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa, oltre a subire le conseguenze penali del caso, verrà esclusa dalla presente procedura di gara o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall'aggiudicazione medesima, la quale verrà revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall'Ente, ai sensi dell'art. 1456 C.C..

14.13. in caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda, **a pena di esclusione**:

a. **dichiarazione sostitutiva** con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario e/o tecnico-professionale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

b. **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale: 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico-professionale e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione per conto della quale avviene l'acquisizione a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

c. originale o copia autentica del **contratto**, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata del contratto.

Nota: considerato che l'avvalimento di garanzia (in cui l'ausiliaria mette in campo la propria solidità economica e finanziaria e la propria esperienza a servizio dell'ausiliata, come nel presente caso), comporta l'estensione della base patrimoniale della responsabilità da esecuzione, per garantire l'amministrazione per conto della quale avviene l'acquisizione sulla solidità effettiva della propria controparte contrattuale, il contratto di avvalimento dovrà dettagliare puntualmente le risorse e l'apparato organizzativo che vengono prestate all'ausiliato; ciò al fine di permettere all'amministrazione aggiudicatrice di appurare se sia soddisfatto il requisito della effettiva messa a disposizione del concorrente, per tutta la durata del contratto, degli elementi necessari ad una corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI PER I CONSORZI STABILI, CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE:

14.15. atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica o dichiarata conforme all'originale, con indicazione delle imprese consorziate;

14.16. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

14.17. mandato collettivo irrevocabile, in copia autentica o dichiarata conforme all'originale, con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

In riferimento al punto **14.8** il capogruppo deve aver eseguito almeno 6 forniture e le mandanti almeno 3 forniture analoghe a quelle da affidarsi.

La dichiarazione di cui al punto **14.9**. le referenze devono essere possedute e trasmesse da tutti i componenti del raggruppamento.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

14.18. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica o dichiarata conforme all'originale, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

14.19. a pena di esclusione, dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

14.20. a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice (si ritiene sufficiente un'indicazione percentuale).

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi del punto 2.3 della Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013:

14.21. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

14.22. dichiarazione, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

14.23. dichiarazione, a pena di esclusione, che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (si ritiene sufficiente un'indicazione percentuale).;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi del punto 2.1 della Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013:

14.24. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, ai sensi del punto 2.2 della Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013

14.25. a pena di esclusione, scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

14.26. a pena di esclusione, copia autentica del **contratto di rete**, nel caso di atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con **allegate le dichiarazioni**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (si ritiene sufficiente un'indicazione percentuale).

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”

15.1. La busta “B – Offerta Economica” deve contenere, a **pena di esclusione**, l'offerta come sotto riportato:

- a) **COSTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA: importo offerto per la fornitura** - al netto di IVA - espressa in cifre e in lettere;

Non saranno presi in considerazione i decimali superiori al secondo.

In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e l'importo indicato in lettere prevale l'indicazione in lettere.

Tale Offerta dovrà essere presentata, in un'**unica copia originale**, su un unico foglio, di formato A4, non in bollo **utilizzando preferibilmente l'allegato facsimile MOD E**.

15.2. L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

15.3. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.1 e 14.1.2.

16. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

16.1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

16.1.1. L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo offerto ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice.

16.2. OPERAZIONI DI GARA

16.2.1. La seduta pubblica avrà luogo presso la Sala Giunta del Comune di Vinovo – Piazza Marconi 1 - **il giorno 18/11/2019 alle ore 10,00** Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

16.2.3. La Commissione procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, come chiarito nei paragrafi successivi.

16.2.4. Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

16.2.5. La Commissione, in seduta pubblica, procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta economica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si procederà mediante sorteggio.

16.3. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – CONTENUTO DELLA BUSTA A

16.3.1. La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", procede:

- a) a verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono, ovvero ad attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- d) a comunicare, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, il fatto all'ANAC ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere;

16.3.2. Il requisito di partecipazione riferito alle capacità tecniche e professionali di cui al paragrafo 10.1.3 lett. a) potrà essere comprovato attraverso la seguente documentazione (ai sensi dell'art. 86 c. 5 e Allegato XVII parte II lett. a-ii del Codice):

- elencazione dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dello specifico oggetto, delle date e dei destinatari.

16.3.3 Qualora, al termine della verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A", esistano dei concorrenti che non abbiano presentato la documentazione in modo completo o l'abbiano presentata in forma tale da necessitare di verifiche o chiarimenti, ai sensi dell'art. 83 c. 9 del Codice, gli stessi saranno invitati a completare detta documentazione o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La documentazione dovrà essere fatta pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune nei tempi e nelle forme indicati nella richiesta. Si preannuncia comunque che il termine assegnato non potrà eccedere, per esigenze di celerità del procedimento, i **sette giorni** consecutivi, successivi all'invio della richiesta.

Qualora la documentazione richiesta pervenga oltre il termine assegnato, sarà considerata come non presentata, con conseguente esclusione dalla gara.

17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Torino, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dati personali"), si comunica che si procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta. I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.

Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del concorrente non consentirà di prendere in esame l'offerta.

I dati suddetti non saranno comunicati o diffusi a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679.

Titolare del trattamento è l'Amministrazione Aggiudicatrice (Comune di Vinovo).